

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA –
RACCOLTA E TRASPORTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI
INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI - SPAZZAMENTO STRADE ED AREE
PUBBLICHE ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI**

TRA

L’Amministrazione Comunale di Manoppello, in persona del
_____, (nel seguito _____ per brevità
“_____”);

E

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al
Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____,
domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e
legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____
(nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al
Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____,
domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e
legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria
capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra _____, oltre alla
stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale
Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ a l n.
_____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e
la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro
_____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ a l n.
_____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____,

giusta man dato col lettivo speci ale con rappresentanza autentificato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repert orio n. ____ (nel seg uito per brevità anche "**Fornitore**")

PREMESSO

a) che l'Amministrazione Comunale ha proceduto all'individuazione del fornitore a seguito di procedura aperta ex art 55 e 3 comma 37 d.lgs 163/2006 s.m.i., aggiudicata al prezzo più basso, secondo le modalità di cui all'art. 82 comma 2, lett. b) del d.lgs. 163/2006;

b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario con il ribasso del ____ sul prezzo posto a base di gara;

c) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

d) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

e) che il Fornitore ha prestato la cauzione di importo pari al ____ (_____) del corrispettivo contrattuale che dovrà essere corrisposto dall'Amministrazione, nonché è in possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel capitolato e bando di gara;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Capitolato d'oneri, il bando ed il disciplinare e tutti gli atti di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

ARTICOLO 2

Definizioni

1. Nell'ambito del Contratto si intende per:

- a) Amministrazione:** l'Amministrazione Comunale di Manoppello (PE);
- b) Contratto:** il presente atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) Fornitore:** l'impresa, il Consorzio o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- d) Parti:** Fornitore e Amministrazione Comunale;
Servizio: il servizio di RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. - RACCOLTA DIFFERENZIATA - SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI

ARTICOLO 3

Oggetto del Contratto

Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione dei SERVIZI DI NETTEZZA URBANA - RACCOLTA E TRASPORTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI - SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI per il Comune di Manoppello

1. Il Fornitore, sottoscrivendo il Contratto, si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione Comunale a prestare il predetto servizio secondo quanto determinato nell'allegato tecnico.

ARTICOLO 4

Esecuzione del Contratto

1. Il contratto ha durata di cinque anni, con decorrenza dalla data della stipula del documento contrattuale.

Secondo quanto disposto dal Capitolato d'Oneri all'art. 6, allo scadere del Contratto la Ditta al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti, prezzi e condizioni vigenti al momento della sua scadenza fino a quando l'Amministrazione non avrà provveduto al trimenti e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

Il Contratto dovrà essere portato ad esecuzione dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice nei termini e secondo le modalità stabilite nell'allegato tecnico.

In considerazione che il D.Lgs n. 152/2006 ha stabilito che la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilabili è organizzata sulla base di Ambiti territoriali Ottimali (ATO) e dovrà essere l'Autorità d'Ambito ad organizzare, affidare e controllare la gestione del servizio il presente Contratto deve intendersi riferito non appena l'Autorità d'Ambito di cui alla L.R. 45 del 19.12.2007 art. 7 c. 3, avrà individuato il nuovo soggetto gestore. Le modalità di trasferimento delle gestioni esistenti all'A.d.A. sono quelle previste dall'art. 204 del D.Lgs 152/2006 e dalla richiamata legge regionale.

ARTICOLO 5

Condizioni della fornitura

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa derogha accordata per iscritto dall'Amministrazione Comunale, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'allegato tecnico. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare

pretesa di indennizzi e/o compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso le strutture dell'Amministrazione Comunale dovranno essere eseguite senza interferire nella normale attività delle medesime; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con lo stesso.

7. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione, trasformazione, alienazione, straordinaria e ordinaria manutenzione delle proprie strutture, di ridurre il servizio appaltato, senza che l'Impresa possa pretendere indennità di sorta.

8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione Comunale o da terzi autorizzati.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che e dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

ARTICOLO 6

Operatori addetti

1. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato e da comunicarne i nominativi all'Amministrazione; detto personale dovrà operare nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure. L'impresa e, per essa, il suo personale dipendente devono uniformarsi a tutte le norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro.

2. Il Fornitore deve designare una persona con funzioni di "Supervisore responsabile" da segnalare all'Amministrazione

ARTICOLO 7

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a:

a) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire e levati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- b) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione Comunale;
 - c) comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - d) ottemperare a tutte le prescrizioni contenute nell'allegato tecnico, nonché agli eventuali ordini di servizio emanati dall'Amministrazione.
2. Il Fornitore si impegna ad erogare i servizi oggetto del Contratto nell'ambito della circoscrizione comunale come indicato nel Capitolato d'onori.

Articolo 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione del contratto le obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs.n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, a favore dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo occupati nell'attività contrattuale, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle

risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

5. Il fornitore si obbliga a fornire la documentazione necessaria certificante l'adempimento degli obblighi assicurativi di legge e contrattuali. Tale elenco deve essere periodicamente aggiornato per le variazioni che dovessero intervenire.

6. L'Amministrazione, in caso di violazione di quanto prescritto nei precedenti commi, previa comunicazione all'Impresa dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato, ovvero che la eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione il Fornitore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento di danni.

ARTICOLO 9

Corrispettivi e condizioni di miglior favore

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'Amministrazione in relazione al servizio svolto sono quelli corrispondenti alla offerta economica formulata dal Fornitore, oggetto di aggiudicazione, alla luce del capitolato, bando ed atti di gara. Pertanto, l'Amministrazione si obbliga a corrispondere al Fornitore il canone annuale di € _____
2. Sono richiamati inoltre integralmente i contenuti dell'art. _____ del Capitolato d'onori.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendo sì carico al Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare di diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

ARTICOLO 10

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione in favore del Fornitore sulla base delle

fatture mensili emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dal Capitolato e dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente articolo 9, in riferimento al presente Contratto, nonché il dettaglio delle prestazioni svolte, e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione;

2. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dall'Amministrazione secondo il Capitolato (Art. 15) e bonificato sul conto corrente n. _____, intestato alla _____ presso _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____.

3. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione Comunale, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

4. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dall'Amministrazione.

Articolo 11

Penali

1. Si applicano le penali previste all'art. 17 del Capitolato d'oneri
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non si sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

ARTICOLO 12

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione di importo pari al ___ % (_____per cento) del corrispettivo contrattuale, mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo. Tale cauzione è rilasciata a prima e sempre richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto.

2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera nei confronti dell'Amministrazione a far data dalla sottoscrizione del Contratto.

3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni, pertanto, la garanzia sarà vincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture.
4. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.
5. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.
6. E' posto a carico del Fornitore l'obbligo di stipulare con primaria compagnia assicurativa nazionale una polizza per responsabilità civile verso terzi per danni provocati a cose e/o persone da atti compiuti da dipendenti del Fornitore o comunque in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione del servizio per un massimale non inferiore a € 1.500.000.
7. In caso di inadempiamento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 13

Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre i

termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

2. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni e della documentazione presentata dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- b) qualora gli accertamenti anti mafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- c) mancato adempimento delle prestazioni con trattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati, ai sensi del precedente articolo 5;
- d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 12;
- e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto;

f) azioni giuridiche tentate da terzi contro l'Amministrazione per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell'esecuzione del servizio, ai sensi del successivo articolo 15;

negli altri casi di cui agli articoli 5 (Condizioni della Fornitura) 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Riservatezza), 16 (Divieto di subappalto e di cessione del contratto).

ARTICOLO 14

Recesso

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R nei casi di:

a) giusta causa;

b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;

c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un

liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga in carico della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dalla Lettera d'invito;

iii) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

4. In caso di recesso dell'Amministrazione il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

ARTICOLO 15

Danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, anche in virtù dei materiali forniti, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Impresa aggiudicataria sarà necessariamente tenuta a stipulare una polizza assicurativa, con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività dedotte in contratto, per qualsiasi danno l'Impresa stessa possa arrecare all'Amministrazione aggiudicatrice, a dipendenti e collaboratori di questa, ovvero a terzi. Il massimale della polizza assicurativa deve essere pari ad Euro 1.500.000,00= (un milionecinquecentomila) per ogni evento dannoso o sinistro,

La polizza dovrà coprire espressamente anche i contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti (campane, cassonetti ecc)

ARTICOLO 16

Divieto di subappalto e di cessione del contratto

1. L'autorizzazione eventuale per l'affidamento in subappalto od in cottimo di parte del servizio è vincolata alle disposizioni tutte di cui all'art. 18 Legge 19/03/1990 n. 55 e s.m. i.. Al riguardo si precisa fin d'ora che questa stazione appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore od al cottimista l'importo dei lavori eseguiti; valgono quindi gli obblighi a carico dei soggetti aggiudicatari

così come previsto al comma 3 bis art. 18 Legge 19.3.1990 n. 55 e s.m.i.

2. E' fatto assoluto di vieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Comunale e derivanti dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pescara.

Articolo 18

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 675/1996 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto medesimo.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per

errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. L'Amministrazione aggiudicatrice esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Con la sottoscrizione del Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 13 della legge 675/1996.

ARTICOLO 19

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 20

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.
2. Il presente contratto si intende regolato, per quanto non espressamente disciplinato dalle norme del codice civile, dal D.P.R. 371 del 4 marzo 2002, dal Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 in quanto applicabile;
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti.

Il Contraente L'Amministrazione Comunale

Il sottoscritto _____, quale _____ e legale rappresentante della _____, dichiara di aver esaminato e particolareggiato e per propria conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.,

dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patteggiamenti contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4- Esecuzione del contratto

Articolo 5 – Condizioni della fornitura

Articolo 10 – Fatturazioni e pagamenti

Articolo 11 – Penali

Articolo 12 – Cauzione

Articolo 13 – Risoluzione

Articolo 14 – Recesso

Articolo 18 – Foro competente

_____, lì _____

Il F **ornitore**
